

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 28 ottobre 2021, n. 27 concernente:

Modifiche norme terzo settore: legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale) e legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato).

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Modifica all'articolo 5 della l.r. 9/2004)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale) è sostituito dal seguente:

“1. La Regione istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale aventi sede nel proprio territorio, al quale possono essere iscritte le associazioni di cui all'articolo 2, costituite ai sensi dell'articolo 3.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 15/2012)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato) è sostituito dal seguente:
 - “2. Le organizzazioni di volontariato assumono la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento delle proprie finalità, compatibilmente con lo scopo solidaristico. Si considera altresì organizzazione di volontariato, nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sul terzo settore, ogni ente di coordinamento o federazione di organismi di volontariato.”.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del

bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 28 Ottobre 2021.

Il Presidente della Giunta regionale
(Francesco Acquaroli)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE**Nota all'art. 1, comma 1**

Il testo vigente dell'articolo 5 della l.r. 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 (Registro regionale) - 1. La Regione istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale aventi sede nel proprio territorio, al quale possono essere iscritte le associazioni di cui all'articolo 2, costituite ai sensi dell'articolo 3.

2. Il registro di cui al comma 1 si articola in due distinte sezioni, a seconda della rilevanza regionale o provinciale delle associazioni iscritte.
3. Hanno rilevanza regionale e possono richiedere l'iscrizione nella prima sezione del registro le associazioni che operano in almeno tre Province attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa.
4. Nella seconda sezione possono iscriversi le associazioni non aventi rilevanza regionale.

5. Sono iscritti altresì d'ufficio nella prima sezione i livelli di organizzazione territoriale regionale delle associazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 383/2000.
6. L'iscrizione nel registro di cui al presente articolo è incompatibile con l'iscrizione nei registri del volontariato.”.

Nota all'art. 2, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 3 della l.r. 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 3 (*Organizzazioni di volontariato*) - 1. È organizzazione di volontariato, ai fini della presente legge, ogni organismo liberamente costituito che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci, la cui attività è svolta ai sensi dell'articolo 2.

2. Le organizzazioni di volontariato assumono la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento delle proprie finalità, compatibilmente con lo scopo solidaristico. Si considera altresì organizzazione di volontariato, nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sul terzo settore, ogni ente di coordinamento o federazione di organismi di volontariato.

3. Gli aderenti non possono intrattenere alcuna forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, con l'organizzazione di riferimento; al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione le spese effettivamente sostenute per l'attività volontaria prestata.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari ad assicurare il regolare e continuo espletamento delle loro attività oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività stesse; l'attività volontaria deve essere comunque quantitativamente o qualitativamente prevalente.
5. Le organizzazioni di volontariato possono svolgere attività produttive e commerciali, purché marginali in relazione alle attività istituzionali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 266/1991.
6. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare gli aderenti che prestano attività volontaria contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività medesima, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
7. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, i beni che

residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.”.

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale del 13 agosto 2021, n. 68;
- Proposta della IV Commissione assembleare permanente nella seduta del 13 ottobre 2021;
- Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali in data 11 ottobre 2021;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 27 ottobre 2021, n. 42.

DECRETI DEL PRESIDENTE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche del 28 Ottobre 2021, n. 17

Sostituzione del rappresentante delle imprese industriali della composizione del Consiglio regionale dell'economia (CREL)

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

- 1) di sostituire quale componente del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL), in rappresentanza delle imprese industriali, Stefano Violoni;
- 2) di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale del Consiglio-Assemblea legislativa regionale;
- 3) di demandare al dirigente del Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari i conseguenti adempimenti.

Il Presidente
(Dino Latini)